



E.A.V.

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA

Sede Legale Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142 Napoli - tel. +39 081 7722111 fax + 39 081 200991

PEC: enteautonomovolturmo@legalmail.it

C.C.I.A.A. Napoli N. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – CAPITALE SOCIALE € 12.621.917,00

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI

INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE

(approvato con provvedimento del Presidente del

Consiglio di Amministrazione n. ~~154~~ del ~~03.10.2017~~)



Sommario

| | pag. |
|--|------|
| Art. 1 - Oggetto, Principi e Finalità..... | 3 |
| Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli Avvocati..... | 3 |
| Art. 3 - Iscrizione nelle sezioni dell'elenco | 4 |
| Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco | 6 |
| Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni | 6 |
| Art. 6 - Corrispettivi..... | 7 |
| Art. 7 - Cancellazione dall'elenco degli Avvocati | 8 |
| Art. 8 - Modalità di svolgimento degli incarichi | 8 |
| Art. 9 - Pubblicità..... | 9 |
| Art. 10 - Trattamento dei dati..... | 9 |
| Art. 11 - Norme di rinvio | 9 |
| Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento..... | 9 |



Art. 1 - Oggetto, Principi e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri attraverso cui conferire, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente Autonomo Volturno (EAV) a professionisti esterni e le relative, principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono i servizi legali individuati dall'articolo 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016.

3. Ai fini della difesa tecnica l'EAV normalmente si avvale di propri dipendenti abilitati all'esercizio della professione di avvocato. E' consentito affidare incarichi a professionisti esterni per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dall'Avvocatura interna nei seguenti casi:

- Eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica, coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro o altre situazioni eccezionali congruamente motivate;
- Procedure aventi ad oggetto materie di particolare complessità, delicatezza, rilevanza e interesse pubblico in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione;
- Procedimenti di urgenza e cautelari ovvero pratiche che necessitino di procedere senza indugio;
- Contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi e, comunque, casi di evidente consequenzialità e complementarietà con procedure e/o pratiche già affidate a legali esterni;
- Ogni altra situazione congruamente motivata richiedente attribuzione di un mandato congiunto o disgiunto a uno o più legali esterni.

4. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per i quali si applica integralmente il D.Lgs. n. 50/2016.

5. Ente Autonomo Volturno si riserva di procedere, tramite le procedure previste dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 o dal Regolamento aziendale per l'affidamento di appalti sottosoglia comunitaria, alla stipula di accordi quadro per tipologie di contenziosi o per contenziosi seriali.

Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata alla Direzione Risorse Umane e Legali, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2. L'elenco è distinto nelle sei seguenti sezioni:

Sezione A - Diritto Amministrativo;

Sezione B - Diritto Civile e Commerciale;

Sezione C - Diritto del Lavoro;

Sezione D - Diritto Penale;

Sezione E - Diritto Tributario;

Sezione F - Giovani avvocati.

Agli appartenenti alla Sezione F, a cui saranno iscritti i professionisti con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati, potranno essere affidati esclusivamente controversie civili, tributarie e relative a verbali di contravvenzioni di valore determinato o determinabile non superiore a 5.200,00 euro, con esclusione delle cause di lavoro.

Le altre sezioni saranno suddivise in tre fasce di iscrizione, la prima per i professionisti iscritti all'Albo



da cinque a dieci anni, la seconda per quelli iscritti all'Albo oltre i 10 anni, la terza per i professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.

Agli iscritti alla prima fascia possono essere conferiti incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, per contenziosi di valore determinato o determinabile non superiore a 15.000 euro e per contenziosi di valore indeterminabile ma ritenuti di bassa complessità, a discrezione di EAV, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso.

Ai professionisti inseriti nella seconda fascia possono essere affidati incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, per contenziosi di valore determinato o determinabile di valore non superiore a 260.000 euro e per contenziosi di valore indeterminabile che, a discrezione dell'Ente, non risultino di particolare importanza, tenuto conto dell'oggetto, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale.

Ai professionisti inseriti nella terza fascia possono essere affidati incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, senza alcun limite.

Ciascun professionista può essere inserito nell'elenco per massimo tre sezioni o come singolo o come facente parte di un'associazione professionale.

3. L'iscrizione all'elenco ha validità di tre anni e, a richiesta, potrà essere rinnovata per un uguale periodo dietro dichiarazione del Professionista, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.

4. L'elenco viene aggiornato annualmente, pertanto, le domande pervenute nel corso dell'anno solare saranno esaminate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ferma restando la validità triennale dell'elenco nella sua globalità.

5. L'iscrizione del professionista nell'Elenco non determinerà per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

6. EAV si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell'elenco con affidamento diretto adeguatamente motivato esemplificativamente nei seguenti casi:

- affidamento di giudizi in gradi o fasi successive per la necessità di assicurare continuità e uniformità nella difesa;
- nel caso di affidamento dei giudizi in materia assicurativa quando esso viene affidato a legali fiduciari della compagnia assicuratrice con oneri a carico della stessa;
- altri casi debitamente motivati.

Art. 3 - Iscrizione nelle sezioni dell'elenco

1. L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato, o del rappresentante dello studio associato, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) e della fascia in cui si desidera essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal proprio curriculum.

2. Requisiti per l'iscrizione:

a) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;

a.1) per l'iscrizione nella Sezione F è sufficiente la mera iscrizione all'Albo professionale;

a.2) per l'iscrizione nella prima fascia di una qualsiasi altra sezione è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni alla data di redazione della domanda;

a.3) per l'iscrizione nella seconda fascia di una qualsiasi altra sezione è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno dieci anni alla data di redazione della domanda;

a.4) per l'iscrizione nella terza fascia di una qualsiasi altra sezione è richiesta l'iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;

b) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;



c) Aver ricevuto, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, incarichi, nel numero meglio sotto specificato, di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione (il requisito non è richiesto per l'iscrizione nella Sezione F di cui all'articolo 2);

c1) almeno trenta incarichi nel triennio per la prima fascia;

c2) almeno quaranta incarichi nel triennio per la seconda fascia;

c3) almeno cinquanta incarichi nel triennio per la terza fascia;

d) Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

e) Non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;

f) Essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense per un massimale di almeno 500.000 euro.

3. Alla domanda, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) e della fascia in cui si desidera essere iscritto nonché specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/1993 e corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante, dovrà essere unita la seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con cui il professionista attesti:

1) L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, indicando la data di prima iscrizione all'Albo e l'attuale Ordine di appartenenza;

2) L'iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori se si chiede l'iscrizione nella terza fascia di una qualsiasi sezione;

3) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

4) Di aver ricevuto, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, incarichi di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione, indicando il soggetto che ha conferito gli incarichi, l'oggetto degli stessi ed i relativi numeri di RG e Foro (l'attestazione di cui al presente punto non è richiesta per l'iscrizione nella Sezione F);

5) Di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

6) Di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;

7) Di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, con massimale di almeno 500.000 euro, per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense;

8) Numero di codice fiscale e partita I.V.A.;

9) Curriculum Vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda. Il curriculum vitae deve essere distinto in due sezioni: la prima di carattere generale mentre la seconda specifica di studio per gli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione dell'abilitazione e delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni, docenze, corsi frequentati, ecc.

b) Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle disposizioni e condizioni di cui al presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;



- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'EAV o in conflitto con gli interessi dell'Ente per la durata dell'iscrizione all'Elenco;
- d) Dichiarazione di impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di conferimento di incarico, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- e) Dichiarazione di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, alla decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55 secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;

4. Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale che renderà la prestazione.

5. L'EAV si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione valutando autonomamente le incompatibilità che si dovessero verificare durante la durata del rapporto contrattuale.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di conferire un incarico di patrocinio legale, come definiti all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento è assunta con deliberazione del Presidente del C.d.A. dell'EAV;

2. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'EAV, per tutta la durata del rapporto instaurato e di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

3. Non possono essere incaricati professionisti che, comunque ed in violazione del punto 3. c) del precedente art. 3, abbiano in corso incarichi contro l'EAV per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso EAV o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi già loro affidati.

4. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

5. Nell'affidamento degli incarichi, l'azione amministrativa si informa ai seguenti specifici criteri regolamentari:

- a) Sezione ed eventuale fascia di iscrizione;
- b) Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti;
- c) Principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco;
- d) Esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato alla domanda di iscrizione;
- e) Foro di competenza della causa affidata.

6. Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali, specifiche e motivate esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie od opportune scelte diverse.

Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni

1. Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni

2. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente indicare il seguente contenuto e condizioni:

- a) il valore della causa;



- b) la facoltà di revoca da parte dell'EAV;
- c) il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa ricevuto, e le modalità di pagamento;
- d) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- e) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'EAV sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei verbali di causa. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- g) l'obbligo per il professionista di inviare con cadenza semestrale e, comunque, tutte le volte che venga richiesto una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite;
- h) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- i) l'obbligo per il professionista di fornire un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- j) l'obbligo per il professionista di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso posta elettronica e la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e di recarsi presso la sede dell'EAV ogni qualvolta venga convocato per ragioni attinenti all'incarico affidato;
- k) l'obbligo per il professionista di comunicare tempestivamente l'invio della sentenza all'Agenzia delle Entrate, da parte delle Cancellerie, al fine di poter provvedere con sollecitudine al pagamento degli oneri di registrazione;
- l) il divieto per il professionista di dichiararsi antistatario e di richiedere l'attribuzione delle spese legali;
- m) obbligo del professionista di tenere indenne EAV da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico;
- n) obbligo del legale nominato di informare per iscritto l'Ente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28/2010 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5 comma 7, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nei casi previsti dalla legge, e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà con apposita e separata disciplina;
- o) obbligo del professionista all'eventuale adeguamento del massimale della polizza professionale, di cui al punto 3. a) 7) dell'art.3, al valore della controversia e obbligo di fornire, comunque, gli estremi della polizza sottoscritta.

Art. 6 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo è determinato in maniera omnicomprensiva.
2. Per quanto attiene la determinazione dello stesso si farà applicazione del D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55, salvo quanto previsto dal presente regolamento. Non sarà riconosciuto alcun tipo di compenso se non espressamente previsto dal presente regolamento
3. Ai parametri nella misura media determinati nel predetto D.M. saranno applicati gli sconti della tabella sottostante. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole



prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso per la prestazione. Non si farà applicazione di alcuna maggiorazione prevista dal citato D.M.

| Valore in euro | Fino a 26.000 e indeterminabile di bassa complessità | Da 26.001 a 52.000 e indeterminabile di media complessità | Da 52.001 a 260.000 e affari indeterminabile di alta complessità | Da 260.001 a 520.000 e affari indeterminabile di particolare importanza | Oltre 520.000 |
|----------------|--|---|--|---|---------------|
| | 60% | 62,5% | 65% | 67,5% | 70% |

4. Per le prestazioni in materia penale, qualora EAV rivesta nel procedimento la posizione di persona offesa, parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalla tabella di cui al punto che precede. Negli altri casi il compenso determinato in applicazione delle norme previste dal D.M. 55/2014 sarà scontato del 30%.
5. Quanto alle trasferte, ne sarà riconosciuto il rimborso solo quando avranno ad oggetto località distanti almeno 300 chilometri da Napoli, secondo quanto prescritto all'art. 27 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della maggiorazione a titolo di rimborso di spese accessorie del 10%, esclusivamente per la necessità di partecipazione ad udienze e per un massimo di tre trasferte annue per ciascun incarico.
6. La corresponsione dei corrispettivi verrà effettuata, di norma e salvo il rimborso delle spese vive, al termine dell'incarico. Può tuttavia essere previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico con saldo, comunque, al termine di esso.
7. L'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto per onorario, non dovrà superare il 20% del corrispettivo.
8. Nel caso in cui, in materia di lavoro, al medesimo legale vengano conferiti incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente in una pluralità di giudizi aventi identica situazione di diritto e analoga situazione di fatto (c.d. giudizi seriali), esclusivamente qualora gli stessi non vengano riuniti (fermo restando l'obbligo del professionista di richiederne la riunione secondo quanto già specificato all'art. 5, punto 2., lettera e, del presente Regolamento), il compenso per ogni giudizio successivo al primo, determinato secondo quanto stabilito al punto 3 che precede, viene ulteriormente ridotto nella misura del 30 per cento.
9. Nel caso in cui sia necessario avvalersi di un domiciliatario per lo svolgimento dell'attività la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà a sue cure e spesa alla liquidazione dei compensi dello stesso.
10. Qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il professionista incaricato, salvo diversa indicazione dell'EAV, dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla più dovendo l'EAV, salvo l'eventuale differenza tra quanto convenzionalmente stabilito e quanto liquidato dal giudice adito e il caso in cui il recupero di cui sopra non dovesse andare a buon fine.

Art. 7 – Cancellazione dall'elenco degli Avvocati

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Art. 8 – Modalità di svolgimento degli incarichi

1. Il Dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto di contenzioso, trasmetterà alla Direzione Risorse Umane e Legali la documentazione necessaria al professionista per la predisposizione degli at-

Luella



ti relativi al giudizio, compresa una dettagliata relazione.

2. Firmata la convenzione, la Direzione Risorse Umane e Legali trasmetterà al professionista tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente.
3. All'uopo gli uffici avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta necessaria per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.
4. L'EAV è sollevato dal professionista incaricato di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
5. Qualora l'incaricato non proceda all'esecuzione del mandato affidatogli, nel termine assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, l'EAV ha facoltà di revocare l'incarico e richiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 9 - Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, l'EAV attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul portale Web dell'Ente, nell'Area acquisti - Bandi di gara.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, a cura del responsabile della Direzione Risorse Umane e Legali, sul sito istituzionale, - Sezione Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
3. L'elenco dei professionisti è pubblico e liberamente consultabile sul sito internet dell'EAV. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 10 - Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente Autonomo Volturno s.r.l.

